



Prot. 10.847

Cordignano, 26.08.2013

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE N. 431/1998) ANNO 2011.

E' indetto il bando di cui alla DGR n. 1373 del 30.07.2013 per la concessione del contributo al pagamento del canone di locazione per l'anno 2011 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati. Il contratto d'affitto riguardante l'anno 2011, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto ed occupati nel 2011 dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare, a titolo di residenza principale ed esclusiva.

Requisiti per la partecipazione al bando.

- A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:
1. sia residente nel Comune di Cordignano;
 2. aver avuto, nell'anno 2011, la residenza principale ed esclusiva in un comune del Veneto;
 3. i canoni, per i quali chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2011 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
 4. condizione economica, rappresentata dall' ISEEsfa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non superiore a € 14.000,00.=
 5. i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
 6. se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30.07.2002, n. 189 e successivo decreto-legge 23.05.2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009 n. 94. Oppure con istanza di rinnovo entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
 7. se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari) non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
 8. se cittadini extracomunitari, in base all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda da almeno 10 anni sul territorio italiano o almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;
 9. gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato).
- B. Attesa la limitata disponibilità di fondi verranno esclusi dal sostegno i nuclei familiari:
- a. non titolari di contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27.07.1978, n. 392, 8.08.1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;
 - b. titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il 6% del valore catastale complessivo (l'imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
 - c. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
 - d. il cui canone annuo incida sull'ISEEsfa in misura inferiore al 24%;
 - e. il cui canone annuo incida sull'ISEEsfa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. In tale evenienza tali situazioni verranno esaminate dal comune;
 - f. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con numero di componenti superiori a cinque;
 - g. aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione IRPEF sull'affitto;
 - h. assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti a canone agevolato.

Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate **dal giorno 02.9.2013 al 25.09.2013 presso gli Uffici dei CAAF convenzionati con il Comune di Cordignano e consegnare copia della domanda al Comune.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cordignano, Via Piave, 1 (sopra le poste) **nei giorni LUNEDI' dalle ore 14.30 alle ore 17.30, MERCOLEDI' e SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00** (telefono 0438 779711).



IL RESPONSABILE DELLA 2^ U.O.

Zanetta Donatella